

COMUNE DI REDAVALLE

Provincia di Pavia

Convenzione tra i Comuni di Santa Giuletta e Redavalle per l'assegnazione di personale utilizzato a tempo parziale, ex art. 1, c. 557 Legge n. 311/2004.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **29** del mese di **gennaio** tra:

- la Sig.ra Dacarro Simona nella sua qualità di SINDACO PRO TEMPORE del comune di Santa Giuletta, la quale agisce in questo atto in nome, per conto ed interesse del Comune che rappresenta;
- la Sig.ra Compagnoni Pierangela, in qualità di SINDACO PRO TEMPORE del Comune di Redavalle la quale agisce nel presente atto in nome, per conto ed interesse del Comune che rappresenta;

PREMESSO


- Che il Comune di Redavalle si trova nella urgente necessità di incaricare una persona qualificata nelle materie specifiche del Servizio Tecnico per assicurare la continuità del servizio, la definizione delle pratiche e le attività ad esse connesse inerenti unità organizzativa;
- Che in ragione delle esigenze suesposte le parti hanno convenuto di sottoscrivere il presente protocollo d'intesa per l'utilizzazione del dipendente del Comune di Santa Giuletta, cat. D 1, Geom. Andrea Mussi, a scavalco presso il Comune di Redavalle;
- Che risulta possibile, in base alla normativa vigente ed in particolare in base all'art.1, comma 557, della legge 311/2004, conferire l'incarico di prestazioni lavorative in posizione di "comando" a tempo parziale, previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- Che il Comune di Santa Giuletta valutata la proposta a tempo parziale del Comune di Redavalle, inoltrata con nota prot. N. 3732 del 27.11.2017, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli Enti Locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ha acconsentito all'assegnazione richiesta;

Tutto ciò premesso le parti come sopra rappresentate concordano quanto segue:

- 1) Il Comune di Santa Giuletta autorizza, per le motivazioni in premessa indicate, l'assegnazione in posizione di scavalco presso il Comune di Redavalle del proprio dipendente a tempo pieno e indeterminato Geom. Andrea Mussi, cat. D 1, ai sensi e per le finalità di cui all'art.14 del CCNL Comparto Regioni – autonomie locali, stipulato in data 22.01.2004 ed ai sensi dell'art.1, comma 557 Legge n. 311/2004.
- 2) Il tempo parziale massimo di assegnazione in comando non potrà superare le n. 12 ore settimanali, in modo da consentirne il migliore utilizzo del dipendente e mantenere la funzionalità dei rispettivi uffici salvaguardando il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nell'Ente di appartenenza.
- 3) Il tempo parziale convenuto è di n. 10 ore settimanali da suddividersi in 2 giornate presumibilmente il lunedì pomeriggio ed il giovedì mattina;

- 4) In nessun caso l'utilizzazione del dipendente presso il Comune di Redavalle dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente nel Comune di appartenenza né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'unità organizzativa di assegnazione, restando salva la facoltà del Comune di Santa Giuletta, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con preavviso di gg. 15 l'autorizzazione allo stesso sottesa.
- 5) Il presente accordo decorre dal 01.01.2018 e sarà valido fino al 31.12.2018;
- 6) Il Comune di Redavalle si impegna a prevedere in bilancio lo stanziamento necessario per il pagamento diretto al dipendente incaricato della quota di oneri dovuti come prevede la normativa vigente in materia.
- 7) Non si costituisce un nuovo rapporto di lavoro tra il Comune di Redavalle ed il Geom. Andrea Mussi, giusta l'interpretazione fornita dalla Corte dei Conti, sez. regionale del Veneto, con deliberazione n. 17 dell'8 maggio 2008;
- 8) I datori di lavoro individuati in ciascun ente per il personale assegnato, avranno cura di applicare le prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita. Saranno garantiti i periodi minimi di riposo e ferie.
- 9) Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le norme generali sul pubblico impiego ed in particolar modo, per il caso di specie, l'art.14 CCNL 22.01.2004 citato.

Per il Comune di Redavalle



Per il Comune di Santa Giuletta

